



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

DISCIPLINARE D'INCARICO E CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE ALL'INTEGRAZIONE DELL'INCARICO ASSEGNATO CON DETERMINAZIONE NR. 98 RG. 274 DEL 24.11.2023 PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI STRUTTURE E IMPIANTI DEL MUNICIPIO" Cig da assegnare a seguito di aggiudicazione (in aggiunta a quello già assegnato) Cup E64J23000840002

L'anno **2025** (duemilaventicinque), il giorno **27 (ventisette)** del mese di **aprile**

TRA

Il **COMUNE DI SUISIO** (BG) (C.F. 00321890162), di seguito denominato convenzionalmente "Amministrazione" qui rappresentato dall'**Arch. Mascia Vavassori**, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale, che qui agisce in nome e per conto del Comune di SUISIO.

E

l'**ARCH. CRISTIANO ESPOSITO**, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di BG al n. 1247 con studio professionale in CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) via TRENTO, 67 (C.F. SPSCST69A26A794T, P. IVA 02448050167), in seguito denominato «Professionista», nella sua qualità di libero professionista,

PREMESSO

Che in data 24/11/2023 con determinazione Tecnica n. 98 reg. gen. n. 274, è stato affidato l'incarico professionale inerente alla progettazione del livello di progettazione esecutiva, comprensiva di direzione lavori, contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (se previsto) e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto integrato a seguito di adeguamento importo dei lavori con determinazione Tecnica n. ___ reg. gen. n. ___ del ___/04/2025

TUTTO CIO' PREMESSO CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

(cfr. art.2 e s. del D.I.P.)

Oggetto del presente incarico è, in primo luogo, l'integrazione e continuazione del precedente incarico affidato con determinazione Tecnica n. 98 reg. gen. n. 274 che a seguito dell'adeguamento del progetto ai nuovi prezzi in relazione all'assegnazione del contributo assegnato da RL bando RECAP in attuazione della d.g.r. 7720/2022 – PR FESR 2021-2027 – Azione 2.1.1 - Sostegno a interventi di ristrutturazione e riqualificazione per l'efficientamento energetico di strutture e impianti pubblici e precisamente per l'intervento di RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI STRUTTURE E IMPIANTI DEL MUNICIPIO" ha subito una variazione del quadro economico e pertanto necessita di integrazione.



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

Pertanto, oltre l'incarico già assunto per la Progettazione esecutiva, Direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione aggiudicato per l'importo di €. 65.000,00 oltre oneri e iva per complessivi €. 82.472,20 (CIG A02E27FDEE), con il presente disciplinare si regola l'integrazione al precedente contratto, in adeguamento all'importo dei lavori, per un importo non superiore al €. 65.540,58 oltre oneri e iva.

ART. 2

CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

(cfr. art.3, 4 e 5 del D.I.P.)

Il professionista dovrà svolgere l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione Comunale rapportandosi costantemente con il Responsabile del progetto incaricato. Nell'esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del D. Lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nel prosieguo indicata semplicemente come <codice>, ed al relativo Regolamento di attuazione ex D.P.R. n. 207/2010, nel prosieguo indicato semplicemente come <Regolamento> sino all'uscita delle nuove linee guida pubblicate dall'ANAC.

Il professionista si impegna altresì a:

1. partecipare a tutte le riunioni/incontri che l'Amministrazione Comunale riterrà necessario convocare presso il Municipio per l'esecuzione a regola d'arte del servizio di progettazione affidato;
2. ottenere il nulla-osta da parte di enti sovracomunali e/o terzi per consentire l'esito favorevole della verifica di cui all'articolo 42 e all'allegato I.7 del Dlgs n.36/2023;
3. assistere il R.U.P. o il Professionista Esterno incaricato dall'Amministrazione Comunale nelle attività di verifica di cui all'articolo 42 e all'allegato I.7 del Dlgs n.36/2023 ed eventualmente correggere/modificare/integrare gli elaborati grafici e grafici presentati affinché l'attività di verifica in oggetto dia esito favorevole.

Nella eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo, l'Amministrazione Comunale ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, il professionista incaricato avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti, per i quali avrà diritto ai compensi spettanti a norma della tariffa e della presente convenzione per le varianti in corso d'opera. In caso di modifica alle opere già progettate il coordinatore della sicurezza sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza ed al fascicolo di cui all'art. 100 del D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà alle seguenti prescrizioni:

1. Rimangono fatte salve le prescrizioni impartite dal precedente disciplinare e pertanto, dovrà essere consegnato al Comune, nei tempi indicati nel successivo articolo 4, in almeno **2 (due) esemplari cartacei (di cui uno riferito alla fase progettuale e uno quale as-built finale) + 1 (uno) riproducibile su supporto informatico** compatibile con i prodotti in uso al Comune stesso (formato DWG e PDF per i disegni e DOC e DCF per gli altri elaborati), impegnandosi il professionista a fornire, a semplice richiesta del responsabile del progetto o del collaudatore, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo, se richiesto per l'ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti.
2. Il professionista dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.
3. Dovrà, altresì, essere redatta la quantificazione economica dei costi per l'esatto adempimento delle norme in materia di sicurezza, non assoggettabile al ribasso d'asta, sia per ciò che riguarda la parte degli oneri inclusi nei singoli prezzi del progetto esecutivo, sia per quella afferente agli oneri cd. <speciali> non direttamente riferibili ai singoli prezzi di appalto.



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

4. Rientra negli adempimenti del disciplinare ogni adempimento e redazione documento amministrativo, tecnico e contabile, anche concernente la revisione dei prezzi secondo le tempistiche stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e/o di legge, qualora non specificato nel dettaglio, e quant'altro necessario alla conduzione corretta del cantiere e utile al compimento del proprio incarico a regola d'arte;
5. Dovrà essere assolta in forza del Decreto 7 marzo 2018, n.49 recante l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori che si approva integralmente.

Inoltre:

1. Dovrà essere garantito, a partire dalla data di stipula del presente atto e fino alla data di approvazione del collaudo l'assolvimento delle funzioni quale "direttore dei lavori", secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 36/2023 e, per quanto non normato dal decreto, dalle norme indicate all'ex D.P.R. n. 207/2010 e, inoltre da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili.
2. Dovrà essere garantita l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali, ad esempio, in materia di adempimenti con l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.) e soprattutto nel rispetto delle indicazioni e tempistiche impartite dal BANDO che finanzia l'intervento.
3. Dovrà essere, in particolare, effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri di tutti gli uffici comunali preposti all'utilizzo dell'opera, entro il termine concordato con il Responsabile del progetto nel rispetto delle previsioni regolamentari.
4. Dovrà essere garantita la presenza in cantiere quando necessaria, l'assistenza e sorveglianza dei lavori, ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessari.
5. Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e in specie aggiornato il giornale dei lavori, nonché aggiornata tempestivamente e, comunque, entro il termine massimo di giorni 10 (dieci), tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo Stato Finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice.
6. Se necessario dovrà essere prodotta al responsabile del progetto una relazione sull'andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno, altresì, contenere:
 - la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello stato di avanzamento lavori;
 - lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel computo metrico estimativo;
 - corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.
7. Dovrà essere, altresì, garantita la redazione di tutti gli elaborati e atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza del direttore dei lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, compresi quelli di competenza della direzione dei lavori relativamente al certificato di regolare esecuzione;
8. Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

9. Dovranno essere gestiti i contatti con le aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi di allacciamento e degli allestimenti impiantistici.

10. Dovrà essere assicurata, se nell'esecuzione dell'opera si rendesse necessario, nei limiti del codice, la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al responsabile del progetto con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale nonché con un'evidenza algebrica dei costi derivanti dalla perizia e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, dovrà essere predisposta la perizia stessa.

In tal caso, sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale vigente, derivanti dalla sommatoria delle opere (variate e invariate) esclusivamente con riferimento alla parte di opera totalmente riprogettata.

Il committente e il responsabile del progetto si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del direttore dei lavori.

L'incaricato si obbliga a segnalare immediatamente al responsabile del progetto qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del cantiere.

Per quanto concerne gli impegni derivanti dal ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà alle seguenti prescrizioni:

1. Il professionista assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni con l'obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.
2. Il Coordinatore dovrà garantire al Responsabile del progetto l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al Responsabile del progetto/responsabile dei lavori la comunicazione per la <notifica preliminare> di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza e i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo punto 7 (pagamenti) del presente articolo.
3. Il coordinatore dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza a eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato in base ai vigenti tariffari professionali, in analogia a quanto previsto per la Direzione Lavori.
4. Il coordinatore dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni in caso di mancato adempimento da parte della stessa, dovrà segnalare il comportamento omissivo al Responsabile del progetto; nel caso in cui il committente, nella persona del Responsabile del progetto, non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore provvede a dare comunicazione dell'inadempienza, da parte dell'impresa, all'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva del committente, nella persona del responsabile dei lavori e/o del responsabile del progetto, di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

- dovute al comportamento omissivo del coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 9 (penali) e 10 (clausola risolutiva espressa).
5. Il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/08, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere quando necessario ed in caso di lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il responsabile dei lavori; il coordinatore, anche tramite l'eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 6 del presente articolo.
 6. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere compilato uno specifico registro, da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, i sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.
 7. Il coordinatore verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse edili. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile del progetto/responsabile dei lavori.
 8. Il coordinatore dovrà inviare al responsabile dei lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo necessità, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all'art. 92, comma 1, lettere e) ed f), del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
 9. Il coordinatore dovrà, altresì, garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile del progetto, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.
 10. Il coordinatore si obbliga infine a segnalare immediatamente al Responsabile del progetto qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del cantiere.

Il committente e il responsabile del progetto/responsabile dei lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

ART. 3 RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo.

Il Professionista si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del Professionista stesso.

La proprietà intellettuale è riservata al Professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

ART. 4

DURATA

(cfr. art.3 del D.I.P.)

I termini di consegna verranno congruamente prorogati per causa di forza maggiore, per giustificati motivi, a giudizio del Comune o per l'entrata in vigore di leggi che disciplinano le opere da realizzare posteriormente alla data di conferimento dell'incarico.

I termini di cui sopra sono da considerarsi inderogabili ed essenziali in relazione alle necessità di ultimazione della stessa opera pubblica, per cui ogni ritardo comporterà, salvo i casi di concessione di proroga per forza maggiore e per giustificati motivi, l'applicazione di una penale di cui all'art.9.

La durata dell'incarico coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso:

- con l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
- con l'emissione del conto finale e dei documenti contabili relativi allo stato finale dei lavori salvo la norma preveda la tenuta di una contabilità semplificata;
- con la risoluzione delle eventuali riserve avanzate dall'impresa esecutrice;
- con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori ed il deposito degli as-built e delle dichiarazioni di conformità.

ART. 5

COLLABORAZIONI

Ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, il professionista potrà avvalersi del supporto di altri soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico- finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, muniti di polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune per l'espressione del relativo gradimento.



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 6.

ART. 6

CORRISPETTIVO

(cfr. art.6 e 4 del D.I.P.)

A integrazione del precedente disciplinare, per lo svolgimento di quanto necessario alle operazioni di direzione lavori, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e quanto utile per la conduzione dei lavori in considerazione del fatto che sarà nominato un collaudatore tecnico amministrativo esterno all'incarico, si stabilisce un compenso ulteriore rispetto al valore di €. 65.000,00, quello di €. 63.574,36.

Il compenso come sopra indicato si intende al netto del contributo previdenziale al 4% e dell'Iva al 22%.

ART. 7

MODALITA' DI PAGAMENTO TRACCIABILITA'

Ferma restando l'ottemperanza del professionista agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro **30 (trenta)** giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, ad accertato corretto adempimento contrattuale, con le seguenti modalità:

Direzione lavori, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva

La liquidazione del compenso sarà in misura proporzionale alla percentuale dei lavori compiuti, mentre il saldo dell'onorario di cui sopra ad avvenuta approvazione del collaudo e deposito degli as-built e delle dichiarazioni di conformità.

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136, il professionista si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art.3 della legge citata. A tal fine si impegna a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ed a trasmettere al Comune elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata e ad informare immediatamente il Comune e la Prefettura- Ufficio territoriale di Governo della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità finanziarie da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto. Il professionista dovrà altresì compilare e sottoscrivere l'allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/10.

ART. 8

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto il professionista è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. A123C750025-LB della Lloyd's con massimale minimo di €. 1.500.000,00 che copre anche i



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei livelli progettuali in oggetto che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definito al precedente art.4, pena l'esenzione per l'Amministrazione comunale dal pagamento della parcella professionale.

ART. 9 PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 10) e 11), il Comune potrà applicare le seguenti penali:

- presentazione degli elaborati ritardata oltre il termine stabilito dall'art. 4, maggiorato delle eventuali proroghe concesse, e ciò per cause imputabili al Professionista incaricato, verrà applicata una penale del 1,0 ‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista (ai sensi dell'art. 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010). Le suddette percentuali saranno calcolate sull'onorario relativo alla singola fase oggetto del ritardo.

Le penali applicate verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del valore del contratto. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento. Tale ipotesi costituirà grave errore contrattuale da parte dei professionisti.

Nel caso in cui il ritardo per la presentazione degli elaborati ecceda i 30 gg. oltre il termine stabilito dall'art. 4 l'Amministrazione potrà, con atto motivato e salvo il proprio diritto al risarcimento di danni effettivamente subiti, stabilire la revoca dell'incarico senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per il rimborso spese.

ART. 10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 11 ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

Nel caso altresì in cui il ritardo per la presentazione degli elaborati ecceda i 30 gg. oltre il termine stabilito dall'art. 4 l'Amministrazione potrà, con atto motivato e salvo il proprio diritto al risarcimento di danni effettivamente subiti, stabilire la revoca dell'incarico senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per il rimborso spese.

ART. 12 RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

ART. 13 INCOMPATIBILITA'

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Il professionista si impegna a non partecipare agli appalti, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbia svolto la presente attività di progettazione; l'incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario del presente incarico di progettazione.

I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione e il collaudo è fatto divieto all'incaricato di intrattenere rapporti professionali con l'esecutore.

A tal fine il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Il professionista si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 14 CONTROVERSIE

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Professionista per controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 60 giorni, la parcella relativa ai compensi stessi verrà sottoposta al parere di congruità dell'Ordine professionale competente per iscrizione del Professionista. Ogni successivo ulteriore tentativo sarà demandato al Tribunale territorialmente competente.

ART. 15



COMUNE DI SUISIO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA DE GASPERI N. 2

RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle della Legge e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 16 DOMICILIO

Il professionista dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Capriate San Gervasio (Bg) con recapito in via Trento 67, presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto. La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti e che risulta essere la seguente cristiano.esposito@archiworldpec.it.

ART. 17 SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno a esclusivo carico del professionista.

Si intendono, altresì, a carico del professionista le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 18 CLAUSOLE FISCALI

La presente Convenzione verrà registrata soltanto in caso d'uso e le spese conseguenti saranno a carico del professionista (carta da bollo, atto e registrazione).

Si dà atto che il presente disciplinare riguarda materia soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, a carico dell'Amministrazione, e pertanto si provvederà alla sua registrazione a tassa fissa in caso d'uso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del codice civile, in quanto applicabile, il professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista acconsente, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, al trattamento dei propri dati per gli usi consentiti dalla legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Mascia Vavassori

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

IL PROFESSIONISTA

Arch. Cristiano Esposito

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.